

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) E C) del D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14.12.2021) – ECONOMIE ANNUALITÀ 2022 E ANNUALITÀ 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09/12/2024, di *indirizzo per la gestione del Fondo di sostegno ai comuni marginali DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021* con la quale è stata demandata al Responsabile del Settore Vigilanza l'approvazione di apposito nuovo Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi.

In attuazione della determinazione del Settore Vigilanza N. 180/2025

RENDE NOTO

è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14/12/2021, relativamente alla quota residua dell'annualità 2022 e l'annualità 2023, per le seguenti categorie di interventi:

- **Categoria di intervento:** Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30/09/2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio di Rivello. Attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche nel territorio del Comune di Rivello.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.

2. I contributi previsti per la categoria di intervento “A” ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti “*de minimis*”. I soggetti interessati dovranno presentare due istanze separate, a valere sulle singole categorie di intervento.

ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER CATEGORIA DI INTERVENTO

- 1.** Il Comune di Rivello risulta assegnatario di un contributo per l'annualità 2021/2023 di € 118.933,67 così come indicato nell'Allegato B del suindicato decreto. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 31.041,94 a valere sulla quota residua della seconda annualità (2022) ed € 39.644,56 a valere sulla terza annualità del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14/12/2021, ed è ripartito come segue:

Categorie di intervento	Importo economia 2022 complessivo
Categoria di intervento residuo annualità 2022 Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio di Rivello. Attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche nel territorio del comune di Rivello. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO	Euro 31.041,94
Categoria di intervento annualità 2023 Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio di Rivello. Attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche nel territorio del comune di Rivello. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO	Euro 39.644,56

1. Per ciascuna categoria di intervento, il relativo importo sarà suddiviso in proporzione tra gli aventi diritto **in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente (ogni partecipante accederà ad una sola categoria di intervento)** a valere **prima sulla seconda annualità e, solo successivamente all'utilizzo delle risorse della seconda annualità, si procederà a determinare i fondi relativi alla terza annualità,** in base al numero delle istanze pervenute e all'ammontare delle spese ammissibili ai sensi dell'art.8.
2. Le eventuali economie per ogni annualità andranno ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti che ottengono un contributo inferiore a quello richiesto.
3. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.
4. Il contributo relativo alla terza annualità sarà erogato solo successivamente al trasferimento di fondi da parte del Ministero.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

ARTICOLO 4 - CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di

Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis" richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

A.1 Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co.2, lett. b) del D.P.C.M. 30/09/2021 le **"nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Rivello costituite DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.**

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 30/09/2021 anche le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso nel Comune di Rivello. Per **"nuova attività economica"** si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. In tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'attività del nuovo codice ATECO.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Rivello che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

A.2 Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse comunali, dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMESSE

Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;
- **Realizzazione di opere murarie e impiantistica**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche necessarie per adeguare i locali all'attività produttiva anche dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza per un importo massimo del 10% della spesa totale del progetto candidato;
- **Spese di consulenza ed equipollenti** utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono **ammesse nel limite del 20% dell'investimento** ammissibile dell'intero progetto;
- **Acquisto di hardware e software** finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- **Spese per polizze assicurative** relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse nel **limite del 10% dell'investimento ammissibile** dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse/i:

1. le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
2. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
3. i lavori in economia;
4. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
5. gli interessi passivi;
6. i beni acquistati a fini dimostrativi;
7. l'imposta sul valore aggiunto; tale imposta rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
8. le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
9. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;

10. l'avviamento;
11. beni acquistati con permuta e contributi in natura;
12. mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il *facsimile* allegato al presente Avviso (Allegati B e B1) dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2025.**

La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Rivello, deve riportare la seguente dicitura:

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI RESIDUO ANNUALITÀ 2022 E ANNUALITÀ 2023 – NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE”

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata esclusivamente mediante spedizione attraverso la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario a ciò delegato, all'indirizzo di posta elettronica: al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rivello.pz.it.

La PEC deve contenere il modulo di richiesta di contributo **Allegato B** firmato digitalmente e la seguente documentazione:

- a) **Piano Economico** della proposta progettuale da redigere sul modello **Allegato “B1”** allegato al presente bando redatto digitalmente sul foglio excel; tale foglio comprende due fogli: il primo foglio (foglio 1) consente la compilazione del **Piano economico di dettaglio**; il secondo foglio (foglio 2) è predisposto per la compilazione del **Piano economico generale**; quest'ultimo foglio (foglio 2) è protetto e si compila in automatico attraverso l'inserimento dei dati e delle informazioni nell'altro foglio (foglio 1) relativo al Piano economico di dettaglio; lo stesso allegato dovrà essere prodotto anche in formato pdf firmato digitalmente;
- b) **Preventivi di spesa** a copertura e dimostrazione delle spese indicate nell'Allegato B1;
- c) **Fotocopia leggibile** del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- d) **Relazione descrittiva** del progetto, comprensiva dell'elenco delle spese e dei preventivi dei costi da sostenere;

Farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Rivello (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria formale delle domande di partecipazione verrà effettuata dall'ufficio competente.
2. **L'istruttoria sarà effettuata in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente (ogni partecipante accederà ad una sola categoria di intervento di cui all'art. 2) a valere prima sulla seconda annualità e solo successivamente all'utilizzo della seconda annualità si procederà a determinare le assegnazioni dei fondi relativi alla terza annualità.**
3. Al termine dell'istruttoria si procede all'adozione del provvedimento di formale assegnazione del contributo ed eventuale esclusione delle domande.
4. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna categoria di intervento, il Responsabile forma l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del responsabile del settore, notificato all'interessato è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi.

5. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
6. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

L'importo da finanziare per ciascuna iniziativa imprenditoriale sarà pari al minor valore tra:

- il limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore e da allegare alla richiesta di finanziamento;
- l'importo derivante dal prodotto tra il contributo richiesto ed il quoziente del rapporto tra la dotazione complessiva separatamente per l'annualità 2022 e 2023 diviso per la sommatoria dei contributi indicati nelle domande ammesse a finanziamento.

Le eventuali economie andranno ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti che ottengono un contributo inferiore a quello richiesto.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sotto forma di saldo determinato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

Il contributo relativo alla terza annualità sarà erogato sotto forma di saldo determinato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate solo successivamente al trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Il beneficiario del contributo, pena la revoca dello stesso, è tenuto ad avviare la nuova attività commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Rivello, dopo la pubblicazione del presente bando ed entro IL TERMINE DI 90 GIORNI decorrenti dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo ovvero, nel caso in cui l'inizio dell'attività richieda lavori di adeguamento della sede operativa, entro un termine maggiore preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente. Per l'avvio della nuova attività farà fede la data di presentazione della relativa SCIA presso lo Sportello SUAP competente, riportante, tra l'altro, la partita Iva ed il/i codice/i ATECO dell'attività avviata.

Le spese ammesse a finanziamento sono quelle inerenti all'avvio dell'attività nel rispetto del precedente art. 6, purché sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.

ARTICOLO 9 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti di interventi, è il 90° dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo la cui documentazione dovrà essere **spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rivello.pz.it (ALLEGATO B2)**
2. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.
3. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico a saldo con le seguenti modalità:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
 - b) copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca dai quali si evincano i relativi movimenti di interesse, etc.);
 - c) materiale fotografico georeferenziato (geotagging) di tutte i beni mobili, immobili realizzati oggetto di contributo.
4. il saldo è erogato a seguito della trasmissione del rendiconto finale di spesa, composta della relazione sulla realizzazione del progetto ammesso contributo e, per la parte economica, della documentazione elencata alle lettere a di cui al precedente punto. Il saldo del contributo è erogato previa eventuale rideterminazione del contributo.

L'erogazione del contributo rimane soggetta alla verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo si procederà al pagamento sostitutivo in favore dell'ente creditore.

Il contributo è concesso in conto capitale ed è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il contributo relativo alla categoria di intervento della terza annualità sarà erogato solo previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

ARTICOLO 10- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- f) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

2. Ai sensi del DPCM 30/09/2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 11 - REVOCA

Il Comune di Rivello procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
- b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
- c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
- d) in caso di trasferimento, l'alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ

1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del D.P.C.M. 30/09/2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza Dott.ssa Margherita Renne.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- mail: margherita.renne@comune.rivello.pz.it

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Rivello che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 15 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679

Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati per la partecipazione al presente Avviso pubblico si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto.

Allegati:

Allegato B Modello di domanda di partecipazione - Nuove Attività economiche;

Allegato B1 Piano Economico;

Allegato B2 Modello rendicontazione - Nuove Attività economiche.